

## REGOLAMENTO (CE) N. 2040/2002 DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2002

## relativo alle misure di vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti tessili originari della Repubblica araba siriana

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1309/2002 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 956/2001 della Commissione <sup>(3)</sup>, giunge a scadenza il 17 novembre 2002.

(2) La vigilanza applicata negli ultimi diciotto mesi ha rivelato che il brusco aumento delle importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) a prezzi molto bassi originarie della Repubblica araba siriana, verificatosi nel corso degli ultimi tre anni (da un livello praticamente pari a zero nel 1996 al 10 % delle importazioni comunitarie nel 2000), si è stabilizzato dopo l'introduzione della vigilanza.

(3) Le indagini condotte dalla Commissione nel 2001 e 2002 hanno rivelato che l'aumento delle capacità di produzione siriane e contemporaneamente delle esportazioni siriane nell'UE è legato ad un aumento delle capacità di produzione di filati di cotone in Siria. La produzione di filati di cotone è orientata quasi esclusivamente all'esportazione, soprattutto verso il mercato dell'UE. Non si può escludere che un ulteriore incremento di capacità non determini un altro brusco aumento delle esportazioni siriane nell'UE.

(4) Le stesse indagini sono giunte alla conclusione che le esportazioni siriane, dopo un sensibile incremento di volume nel periodo 1998-2000, si sono ora stabilizzate, anche se ad un livello consistente, e i loro prezzi medi nell'UE sono ancora in diminuzione e figurano tra i prezzi d'importazione più bassi dell'UE.

(5) Alla luce dei risultati delle indagini effettuate finora, in particolare della possibilità che l'installazione di nuove capacità di produzione di filati di cotone da parte della Siria possa sfociare nei prossimi mesi in un'ulteriore riduzione dei prezzi e in un nuovo aumento delle importazioni nell'Unione europea, le importazioni nella Comunità di filati di cotone (categoria 1) originarie della Repubblica araba siriana dovrebbero continuare ad essere sorvegliate da vicino. È pertanto opportuno rinnovare per un periodo di diciotto mesi il meccanismo di vigilanza istituito con il regolamento (CE) n. 956/2001 della Commissione. Di conseguenza, l'ingresso nel territorio comunitario di prodotti di filati di cotone provenienti dalla Repubblica araba siriana immessi in libera pratica nell'UE sarà soggetto a tale meccanismo di vigilanza. Si applicano le disposizioni in materia di presentazione di un documento d'importazione, stabilite dall'articolo 14, paragrafi 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CE) n. 517/94.

(6) Per non interrompere il regime d'importazione in vigore, è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il 18 novembre 2002.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le importazioni nella Comunità dei filati di cotone (categoria 1) originari della Repubblica araba siriana e immessi in libera pratica nella Comunità, sono soggette ad una vigilanza comunitaria preventiva.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 18 novembre 2002.

Esso si applica per un periodo di diciotto mesi.

<sup>(1)</sup> GU L 67 del 10.3.1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 192 del 20.7.2002, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 134 del 17.5.2001, pag. 31.